

DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2022
425/2022/R/EEL

IMPLEMENTAZIONE REGIONALE DELLE ASTE INFRAGIORNALIERE SULLE FRONTIERE ITALIANE, VERIFICA DELLO SCHEMA CONTRATTUALE DI COOPERAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1218^a riunione del 13 settembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2015/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A "Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025" alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: Regolamento CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'Energy Regulatory Forum" (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel, recante "Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A e della società Gestore

- dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: deliberazione 292/2018/R/eel);
- la decisione ACER 1/2019 del 24 gennaio 2019 (di seguito: decisione 1/2019);
 - la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 69/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel, recante: “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 174/2019/R/eel, recante: “Approvazione della proposta per il disegno e l'implementazione di aste complementari infragiornaliere per la regione Greece Italy, presentata ai sensi del Regolamento Ue 2015/1222 (CACM)” (di seguito: deliberazione 714/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 210/2019/R/eel, recante: “Approvazione della proposta per il disegno e l'implementazione di aste complementari infragiornaliere per la regione Italy North, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (regolamento CACM)” (di seguito: deliberazione 210/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2021, 371/2021/R/eel, recante: “Mercato elettrico infragiornaliero: verifica degli adempimenti contrattuali per l'avvio del *coupling* unico sulle frontiere Italia-Austria, Italia-Francia, Italia-Grecia, Italia-Slovenia e dell'allocazione esplicita sulla frontiera Italia-Svizzera” (di seguito: deliberazione 371/2021/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel, recante: “Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A e della società Terna S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel)
 - la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “Designation of NEMO for Italian bidding zones” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
 - la comunicazione di GME, d'intesa con Terna S.p.A. (di seguito: Terna), 14 luglio 2022, prot. Autorità 30902 del 14 luglio 2022 (di seguito comunicazione del 14 luglio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il Regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- l’articolo 10 del Regolamento CACM prevede, inoltre, che i TSO e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
- con deliberazione 292/2018/R/eel, l’Autorità ha positivamente verificato il contratto Intra Day Operations Agreement (di seguito: IDOA), entrato in vigore il 12 giugno 2018, che disciplina la cooperazione tra NEMO e TSO in relazione all’operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
- relativamente alla definizione del disegno del *coupling* unico infragiornaliero, il Regolamento CACM prevede, *inter alia*:
 - la negoziazione dell’energia in contrattazione continua, con la contestuale allocazione della capacità interzonale disponibile (art. 51);
 - la determinazione di un prezzo per la capacità interzonale che viene allocata nell’orizzonte infragiornaliero (art. 55);
 - la possibilità di introdurre – su base regionale - delle aste complementari alla contrattazione continua (art. 63);
- con decisione 1/2019, ACER ha stabilito, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento CACM, che la determinazione del prezzo della capacità interzonale che viene allocata nell’orizzonte infragiornaliero sia basata su tre aste implicite pan-europee (di seguito: IDA);
- con le deliberazioni 174/2019/R/eel e 210/2019/R/eel, l’Autorità ha approvato, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento CACM, la proposta relativa alla metodologia per il disegno e l’implementazione di tre aste implicite infragiornaliere regionali complementari, rispettivamente, per la regione Greece Italy e Italy North (di seguito: CRIDA), che verranno successivamente sostituite dalle IDA, quando verrà completata l’implementazione di queste ultime;
- con deliberazione 371/2021/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente gli adempimenti contrattuali per l’avvio del *coupling* unico infragiornaliero sulle frontiere italiane;
- in data 22 settembre 2021 è divenuto operativo il *coupling* unico infragiornaliero sulle frontiere italiane, articolato in una sessione in negoziazione continua in *coupling* con il resto d’Europa, intervallata dalle CRIDA sui confini zonal interni e sulle frontiere con Slovenia e Grecia.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 14 luglio 2022, GME d'intesa con Terna ha trasmesso all'Autorità lo schema di contratto “*Cooperation Agreement for the design and implementation of the Intra Day Auctions on the Italian Borders region (IDA IBWT RIP)*”;
- lo schema di contratto definisce le regole e le procedure locali, limitatamente alla parte non già definita a livello europeo dal contratto IDOA, al fine di consentire l'implementazione delle IDA sulle frontiere italiane;
- in particolare, lo schema di contratto stabilisce i diritti e gli obblighi relativi alla cooperazione tra le Parti in riferimento al disegno e all'implementazione del Progetto Regionale di implementazione delle IDA sulle frontiere italiane (di seguito: IDA IBWT RIP), con particolare riferimento all'organizzazione, alla pianificazione delle attività e alla condivisione dei costi;
- la cooperazione tra le Parti si sostanzia nelle seguenti attività principali:
 - consegnare un piano di progetto dettagliato per il disegno e l'implementazione di IDA IBWT RIP;
 - disegnare i processi di *pre-coupling*, *coupling* e *post-coupling* di IDA IBWT RIP, allo scopo di assicurarne la coerenza con i processi stabiliti nell'ambito del contratto IDOA;
 - coordinare tutti gli aspetti regolatori legati all'implementazione di IDA IBWT RIP;
 - coordinare la comunicazione nei confronti di tutti gli *stakeholder* rilevanti, le istituzioni europee e le associazioni europee;
- le Parti non sono sottoposte a responsabilità congiunta, ma ciascuna è responsabile per i soli impegni da essa assunti;
- le Parti sono tenute a rispettare l'obbligo di non divulgazione delle informazioni sensibili;
- in caso di violazione dell'accordo, la Parte che ha commesso la violazione è tenuta ad indennizzare le Parti danneggiate fino ad un massimo su base annua di 100.000 euro. Non si applica tale limitazione all'indennizzo in caso di dolo;
- la cooperazione tra le Parti è organizzata attraverso i seguenti organi:
 - High Level Committee (HLC), composto dagli amministratori delegati delle Parti o dai loro rappresentanti dotati dei necessari poteri di prendere decisioni strategiche e vincolanti;
 - Steering Committee (SC), composto dai rappresentanti delle Parti dotati di delega dei necessari poteri di prendere decisioni vincolanti riguardanti tutti gli aspetti di IDA IBWT RIP, con particolare riguardo alla gestione del progetto e alla validazione dei costi e dei risultati;
- entrambi gli organi decidono per consenso unanime tra le Parti. In caso di mancato consenso all'interno di SC, la decisione verrà assunta da HLC;
- in caso di disputa, le Parti possono chiedere un parere non vincolante alle competenti autorità di regolazione o rivolgersi ad un mediatore nominato dalla

Camera di Commercio Internazionale. In caso la disputa non sia risolta attraverso le predette modalità, le Parti fanno ricorso ad una procedura di arbitrato organizzata dalla Camera di Commercio Internazionale.

- l'attività operativa delle Parti è svolta all'interno di gruppi di lavoro;
- i costi generati dalla cooperazione tra le Parti sono determinati e ripartiti secondo i seguenti criteri:
 - sono oggetto di ripartizione solo i costi regionali validati da SC;
 - i costi di *project management* sono ripartiti in quote uguali tra le Parti;
 - i costi dovuti alle richieste di cambiamento degli strumenti di *information technology* sono ripartiti secondo chiavi di ripartizione decise di volta in volta da SC.

RITENUTO CHE:

- lo schema di contratto "*Cooperation Agreement for the design and implementation of the Intra Day Auctions on the Italian Borders region (IDA IBWT RIP)*" sia idoneo a disciplinare la cooperazione tra gestori di rete e gestori di mercato che operano sulle frontiere italiane, e quindi funzionale a consentire l'implementazione delle IDA a beneficio di tutti gli operatori del mercato elettrico

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di contratto "*Cooperation Agreement for the design and implementation of the Intra Day Auctions on the Italian Borders region (IDA IBWT RIP)*" trasmesso dal Gestore dei mercati energetici S.p.A, d'intesa con Terna S.p.A., all'Autorità con la comunicazione 14 luglio 2022;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini